

## AGEVOLAZIONI

---

### **Royalties estere e patent box: credito di imposta limitato**

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Una **società italiana** che percepisce **royalties** da un licenziatario statunitense può recuperare la tassazione subita all'estero con il meccanismo del **credito di imposta**, se previsto dalla **convenzione contro le doppie imposizioni** e limitatamente alla parte di reddito estero che ha concorso al reddito complessivo tassato in Italia.

Nel caso di **detassazione di una parte del reddito estero** per effetto dell'applicazione dell'istituto del **patent box**, “*la parte di reddito che non concorre alla formazione del reddito imponibile non integra le condizioni di accreditabilità in Italia delle relative imposte scontate all'estero*” (**Principio di diritto n. 15 del 29.05.2019**).

In linea generale occorre prestare particolare attenzione all'**imposizione fiscale prevista nello Stato estero con cui si intende operare**. Le ritenute subite potrebbero non essere recuperabili nella dichiarazione dei redditi italiana diventando, pertanto, un maggior costo per la società, oppure potrebbero essere **solo parzialmente recuperabili** come nel caso della detassazione **patent box**.

In particolare, la convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Usa (**articolo 12, allegato L. 20/2009**) definisce **“canoni”** i **compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione in uso di un diritto d’autore su opere letterarie**, artistiche o scientifiche, ivi compresi il **software per computer**, le pellicole cinematografiche, le pellicole, i nastri magnetici o altri mezzi di registrazione per trasmissioni radiofoniche o televisive, **di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti**, od altri analoghi diritti o beni, nonché per **l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche** o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

Tali canoni provenienti da uno Stato contraente (Usa) e **pagati ad un residente dell’altro Stato contraente (Italia)** **sono imponibili in Italia**.

Tuttavia, tali canoni possono essere **tassati anche negli Stati Uniti** (in conformità alla legislazione degli Stati Uniti), ma se la persona che percepisce i canoni ne è **l’effettivo beneficiario, l’imposta così applicata non può eccedere**:

1. **il 5% dell’ammontare lordo**, nel caso di canoni corrisposti per l’uso o la concessione in uso di software per computer, o di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche;
2. **l’8% dell’ammontare lordo in tutti gli altri casi**.

La convenzione Italia-Stati Uniti prevede il recupero delle imposte pagate all'estero con il **meccanismo del credito di imposta (articolo 23, terzo paragrafo)**.

Se un **residente italiano** possiede elementi di reddito che sono imponibili negli Stati Uniti, l'**Italia**, nel calcolare le proprie imposte sul reddito, può **includere nella base imponibile** delle imposte questi elementi di reddito **deducendo però, dalle imposte italiane, l'imposta sul reddito pagata negli Stati Uniti**: in tal caso *"l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota della predetta imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo"*.

Trovano applicazione, pertanto, le disposizioni nazionali che riconoscono un **credito per le imposte pagate all'estero**, ai sensi dell'[articolo 165 Tuir](#).

Ai fini dell'**eliminazione della doppia imposizione subita**, se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta, fino alla concorrenza della **quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo**, al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione.

Si precisa che, nel caso in cui il reddito prodotto all'estero abbia **concorso solo parzialmente** alla formazione del reddito complessivo in Italia, ai sensi dell'[articolo 165, comma 10, Tuir](#), anche **l'imposta estera deve essere ridotta in misura corrispondente**.

L'**agevolazione patent box**, richiamata nel **principio di diritto 15/2019**, prevede, per i contribuenti che hanno svolto attività di ricerca e sviluppo, una **riduzione del 50% del reddito imponibile derivante dall'utilizzazione o dalla concessione in uso di alcune tipologie di beni immateriali**.

Si tratta dei **redditi derivanti dall'utilizzo di software protetto da copyright**, da brevetti **industriali**, da **marchi d'impresa**, da **disegni e modelli**, nonché da **processi, formule e informazioni** relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili ([articolo 1, commi da 37 a 45, L. 190/2014](#)).

Si ricorda che la **variazione in diminuzione** del reddito imponibile va indicata nel **rgo RF50** del **modello Redditi SC 2019**:

RF50	Reddito esente e detassato	Patent box		Ruling	Imprese sociali				
		1	,00	2	,00	3	,00	4	,00
	(di cui			Navi/Pesca		Navi da crociera		Finanza etica e sostenibile	)
		5	,00	6	,00	7	,00	8	,00

Il **credito di imposta**, invece, va indicato nel **quadro CE** del **Modello Redditi SC 2019**, compilando:

SEZIONE I Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero comma 1, art. 165 Tuir e credito d'imposta indiretto	Codice Stato estero	Anno	Reddito estero, utili conseguiti o plusvalenze realizzate	Imposta estera	Reddito complessivo	Imposta londa					
	1	2	3	,00	4	,00	5	,00	6	,00	
CE1	Imposta netta		Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni		di cui relativo allo Stato estero di colonna 1		Quota di imposta londa		Imposta estera entro il limite della quota d'imposta londa		
	7		,00	8	,00	9	,00	10	,00	11	,00
	Credito d'imposta art.3 D.Lgs.n. 147/2015 già utilizzato		Differenza tra colonna11 e colonna12		Imposta estera di cui all'art. 165 comma 5 del TUIR		Credito indiretto				
	12		,00	13	,00	14	,00	15			
Sezione I-A Dati relativi al credito d'imposta	1	2	3	,00	4	,00	5	,00	6	,00	

- la **colonna 3** con il **reddito prodotto all'estero** (rideterminato con **riferimento alla normativa fiscale italiana**) che ha concorso a formare il **reddito complessivo in Italia**;
- la **colonna 5**, con il **reddito complessivo del periodo di imposta**;
- la **colonna 6**, con l'**imposta londa italiana** relativa allo stesso periodo d'imposta;
- la **colonna 10** con la quota d'imposta londa italiana costituita dal risultato della seguente operazione (**colonna 3 / colonna 5**) x **colonna 6**. Si precisa che se il rapporto tra reddito estero e reddito complessivo assume un valore maggiore di 1, tale rapporto deve essere **ricondotto ad 1**;
- la **colonna 11** con l'**importo dell'imposta estera**, ricondotta eventualmente entro il limite della quota d'imposta londa, quest'ultima diminuita del credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo allo stesso Stato ed anno di produzione.

Master di specializzazione

## LE NUOVE PROCEDURE CONCORSUALI TRA CONTINUITÀ AZIENDALE, TUTELA DEI TERZI E RESPONSABILITÀ

[Scopri le sedi in programmazione >](#)